



| |
|--------------------------|
| seduta del 21/05/2018 |
| delibera 652 |

| |
|-----------|
| pag. 1 |
|-----------|

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALEADUNANZA N. 195 LEGISLATURA N. X

DE/VP/SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014-2020.
 0 NC Approvazione Criteri e modalità attuative generali del
 programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Misura 8,
 Prot. Segr. Sottomisura 8.6. Operazione A) - "Sostegno agli
 693 investimenti in tecnologie silvicole e nella
 trasformazione, mobilitazione e commercializzazione
 dei prodotti delle foreste", Azione 1 - "Investimenti
 per la trasformazione e commercializzazione dei
 prodotti forestali". Istituzione del regime di aiuto
 di Stato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n.
 702/2014

Lunedì 21 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
 in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
 regolarmente convocata.

Sono presenti:

| | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
 Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
 alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014 – 2020. Approvazione *Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*. Misura 8, Sottomisura 8.6. Operazione A) – “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”, Azione 1 – “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali”. Istituzione del regime di aiuto di Stato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Marche ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, per l'accesso agli aiuti previsti dalla Misura 8, Sottomisura 8.6, Operazione A) – “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”, Azione 1 – “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali”, allegato A della presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante;

ll



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di istituire un regime di aiuto di Stato dal titolo "Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 – Misura 8, Sottomisura 8.6, Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali ed investimenti forestali per accrescere il valore economico delle foreste, Operazione A), Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", in esenzione ai sensi dell'articolo 41 Regolamento UE n. 702 del 25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015);
- di applicare le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato", allegato B alla presente deliberazione, della quale è parte integrante;
- di prevedere che per il bando dell'Azione 1 della Sottomisura 8.6 del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020, rivolto agli investimenti individuali, le risorse finanziarie siano pari a € 1.481.172,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 3.435.000,00 di spesa pubblica;
- di stabilire che, in applicazione dell'art. 21 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, i tempi del procedimento relativo all'istruttoria delle domande di sostegno afferenti la suddetta Sottomisura, siano fissati in 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande di sostegno;
- che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;
- Aiuto di Stato SA 47303 comunicato alla Commissione europea in data 16/01/2017 attraverso una sintesi trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. CE 794/2004, su cui non si sono ricevute entro i termini osservazioni o proposte di modifica al regime di aiuto;
- DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- L.R. 28 aprile 2017, n. 15, "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale.";
- DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'11/12/2017 di richiesta di parere alla Commissione assembleare sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare permanente avente ad oggetto "Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 08/11/2017 e da ultima con la Decisione n. 994 del 14/02/2018;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale, di approvazione del PSR Marche 2014-2020 successivamente modificata con Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017;
- DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR 281 del 12/03/2018;
- Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'Economia e delle Finanze – “Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto n. 10/2017)”;
- Legge 15 dicembre 2016, n. 229 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.

Motivazione

A seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito la Regione Marche in 3 principali momenti, agosto 2016 - ottobre 2016 - gennaio 2017, la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome ha approvato, con l'intesa sancita nella seduta n. 100/CSR del 22 giugno 2017, uno storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e 2020 a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare alle Marche sono stati assegnati 159,25 milioni di euro di fondi aggiuntivi.

Al fine di rispondere al meglio ai fabbisogni generati dal sisma, la Regione ha avviato incontri con il partenariato al temine dei quali è stato definito un nuovo testo del PSR le cui modifiche, anche di natura sostanziale, sono unicamente derivanti dalla necessità di intervenire tempestivamente a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici.

Tali modifiche, approvate con Decisione della Commissione UE n. 7524 del 08/11/2017, sono contemplate anche nell'ultimo testo del Programma approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione UE C(2018) 994 del 14/02/2018 e successivamente dalla Giunta con DGR 281 del 12/03/2018.

Tra i numerosi settori di intervento il Reg. (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo rurale prevede, all'articolo 26, il sostegno a favore di “Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” (Misura 8, Sottomisura 8.6, “Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali ed investimenti forestali per accrescere il valore economico delle foreste”, Operazione A), “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei

cu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

prodotti delle foreste”, aiuto di Stato in esenzione ai sensi dell’articolo 41 Regolamento UE 702 del 25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015) – (comunicato alla Commissione e registrato dalla stessa quale SA 47303).

Per l’Azione 1 della Sottomisura 8.6 del PSR Marche 2014 - 2020, date le richieste pervenute dal territorio, si emanerà inizialmente il bando per gli investimenti individuali ed in seguito quello della filiera corta bosco-legno- energia dato che questa azione fa parte del pacchetto di azioni a sostegno dell’attuazione della sottomisura 16.6 del PSR Marche 2014/2020 “Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale”.

Al fine di dare applicazione agli interventi è necessario procedere all’approvazione dei *Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020* (Allegato A, parte integrante della deliberazione) sulla base dei quali sarà pubblicato il successivo bando. Nel documento vengono pertanto descritti:

1. le condizioni di ammissibilità
2. le tipologie di intervento
3. le spese ammissibili e non ammissibili
4. i criteri di sostegno
5. gli importi ed aliquote di sostegno
6. la dotazione finanziaria del bando

E’ necessario evidenziare che il procedimento relativo all’istruttoria delle domande di sostegno risulta particolarmente complesso poiché si compone di diverse fasi e coinvolge una pluralità di soggetti che intervengono in vari momenti (oltre all’amministrazione regionale, l’organismo pagatore AGEA, i CAA coinvolti nell’aggiornamento dei fascicoli aziendali ed i liberi professionisti o studi professionali incaricati).

Sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi istruttori, si ritiene quindi necessario stabilire in 120 giorni la durata del procedimento istruttorio della domanda di sostegno giorni, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle stesse, in applicazione di quanto disposto dall’art. 21 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e dall’art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto legge 17/10/2016, n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

col



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito l'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo.

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all'Organismo Pagatore (OP) AGEA.

Relativamente alla sottomisura in oggetto è inoltre necessario, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 41 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER):

- istituire un regime di aiuto di Stato dal titolo "Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 – Misura 8, Sottomisura 8.6 – FA 5C: Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali ed investimenti forestali per accrescere il valore economico delle foreste, Operazione A) – "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", in esenzione ai sensi dell'articolo 41 Regolamento UE 702 del 25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015);
- di applicare le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato", allegato B alla presente deliberazione, della quale è parte integrante.

Il Servizio Politiche agroalimentari, come sopra premesso nel terzo capoverso, ha già comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Reg. UE n. 702/2014, il regime di aiuto di Stato di cui al punto precedente (codice SA 47303) attraverso una sintesi trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. CE 794/2004.

Le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato" prevedono il rispetto di quanto stabilito dal Reg. UE n. 702/2014 ed in particolare le condizioni relative alla trasparenza ed alla intensità degli aiuti, all'effetto di incentivazione, al cumulo degli aiuti, alla dimensione aziendale, alle soglie di notifica, ed all'utilizzo del Registro nazionale degli aiuti. Inoltre prevedono l'applicazione della Clausola Deggendorf, l'esclusione dai benefici delle imprese in difficoltà e la non ammissibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a contributo qualora detta imposta sia recuperabile dal beneficiario.

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le risorse finanziarie da destinare al bando dell' Azione 1 della Sottomisura 8.6 del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020, rivolto agli investimenti individuali, sono pari a € 1.481.172,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 3.435.000,00 di spesa pubblica

Il 10% della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservato dall' Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva attraverso il quale sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d' interesse, ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.

Esito dell' istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l' adozione del presente atto deliberativo.

Il responsabile del procedimento
(Giulio Cicca e)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL SETTORE
FORESTALE E DELL' IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(Francesca Damiani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)



La presente deliberazione si compone di n. 26 pagine, di cui n. 17 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)



GW



Allegato A



Regione Marche



**Criteria e modalità attuative
generali del Programma di
Sviluppo Rurale
2014 – 2020**

Sottomisura 8.6, Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali ed investimenti forestali per accrescere il valore economico delle foreste.

Operazione A) – Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

Azione 1 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali.

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sommario

| | |
|--|-----------|
| 1. Condizioni di ammissibilità..... | 12 |
| 1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente..... | 12 |
| 1.2 Condizioni relative all'impresa..... | 12 |
| 1.3 Condizioni relative al progetto..... | 13 |
| 2. Tipologie di intervento | 13 |
| 3. Spese ammissibili e non ammissibili | 14 |
| 3.1 Spese ammissibili..... | 14 |
| 3.2 Spese non ammissibili..... | 14 |
| 4. – Criteri di sostegno..... | 15 |
| 4.1 Attribuzione dei punteggi di priorità..... | 15 |
| 5. Importi ed aliquote di sostegno | 16 |
| 5.1 Regimi di aiuto..... | 16 |
| 6. Dotazione finanziaria del bando | 16 |

aw



1. Condizioni di ammissibilità

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

- 1) essere uno dei soggetti indicati al paragrafo "Beneficiari" dalla scheda della Misura 8, sottomisura 8.6, operazione A), Azione 1, del PSR Marche 2014/2020 che possono associarsi anche mediante Contratto di mandato (art. 1703 e seguenti del Codice civile);
- 2) i beneficiari "SILVICOLTORI PRIVATI E LORO ASSOCIAZIONI E LE PMI OPERANTI NEL SETTORE FORESTALE" devono aver condotto negli ultimi 5 anni tagli boschivi di qualsiasi genere di estensione minima pari ad almeno 25 ettari.

1.2 Condizioni relative all'impresa

- 1) essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente aggiornata e valida (Fascicolo Aziendale). I beneficiari devono inserire nel fascicolo aziendale tutte le particelle boscate in proprietà o di cui hanno il titolo di possesso, anche per la dovuta verifica della condizione di ammissibilità relativa all'obbligo della detenzione di uno strumento di pianificazione forestale oltre gli 80 ettari boscati in proprietà o possesso. Il fascicolo aziendale deve contenere, oltre a tutti i boschi in proprietà o possesso, i terreni e fabbricati su cui verranno realizzati gli investimenti strutturali;
- 2) iscrizione alla CCIAA con presenza anche del Codice ATECO A02.1, 02.2 o 02.4;
- 3) non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (clausola "Deggendorf");
- 4) non essere un'impresa in difficoltà, qualora trattasi di un'impresa, ai sensi della definizione comunitaria di riferimento;
- 5) avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente sottomisura (vincolo di inalienabilità e di destinazione d'uso). In particolare si ha l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per quelli mobili, nonché a non alienare i beni oggetto di contributo per un periodo di 5 anni dalla liquidazione finale. Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta l'eventuale recupero degli aiuti secondo le modalità di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
- 6) detenere, nel caso di proprietà o possesso di una superficie forestale superiore od uguale a 80 ettari, un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente, approvato dagli enti competenti (*Regione Marche, qualora sottoposto all'approvazione ai sensi del RDL n. 3267/1923 e/o Unione montana/Ente Parco, per le foreste demaniali regionali ed altre proprietà pubbliche di cui si è in*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

possesso, e/o ente esponenziale amministratore del dominio collettivo; per le altre proprietà private vale il concetto dell'accettazione del Piano redatto dal libero professionista all'uopo incaricato), Piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste come indicata dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

- 7) essere titolare di conto corrente dedicato, bancario o postale, intestato al beneficiario. Gli Enti locali e gli altri Enti pubblici che per legge ne sono obbligati utilizzano il conto corrente infruttifero della Banca d'Italia di Tesoreria unica dell'ente.

1.3 Condizioni relative al progetto

Il progetto, al momento della presentazione, deve:

1. contenere gli studi, i piani di investimento, le relazioni, i documenti e gli elaborati indicati dal bando sia per investimenti in beni mobili che immobili;
2. nel caso di progetto di investimento per beni immobili questo deve essere cantierabile, cioè provvisto di tutte le necessarie autorizzazioni;
3. l'importo del singolo progetto è ammissibile entro i seguenti limiti di costo totale: minimo € 25.000,00 e massimo € 500.000,00;
4. sono ammessi alla graduatoria i progetti che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20 (rif. paragrafo 4).

2. Tipologie di intervento

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

a) mezzi, macchine, attrezzature e impianti nuovi per le utilizzazioni e l'esbosco forestale per la raccolta di biomasse legnose, nonché per lo stoccaggio del legno;

b) macchine ed attrezzature nuove per interventi di primo trattamento e/o trasformazione dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali legnosi, finalizzati alla produzione di assortimenti per gli utilizzi artigianali (produzione legname da opera o da lavoro, quali pali, paleria, travame, asame, anche pretrattati), e/o energetici (produzione legname da ardere, carbone o carbonella, tronchetti compressi di segatura o materiale comunque sminuzzato, cippato, pellet e similari, per la produzione di energia da fonte rinnovabile). Sono escluse dal finanziamento macchine ed attrezzature imballatrici e/o etichettatrici;

c) realizzazione e/o miglioramento e adeguamento di beni immobili e strutture logistiche in proprietà o possesso destinate alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione finalizzata alla commercializzazione di assortimenti, in relazione all'utilizzo commerciale, artigianale e/o energetico dei prodotti legnosi;

lu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

d) acquisizione di know-how e di software dedicato all'attività produttiva e di prima trasformazione del prodotto legnoso.

3. Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili, sino al massimo del 40% dell'aiuto richiesto ed ammesso al sostegno, le spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

3.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese per la realizzazione del progetto di investimento approvato.

Le spese per la realizzazione del progetto di investimento debbono essere di importo minimo pari ad € 25.000,00 e di importo massimo pari ad € 500.000,00.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- 1) **spese per investimenti riferiti alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2.**
- 2) **Spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione dell'esecuzione e/o dei lavori sino al massimo del 10% dell'importo degli investimenti al netto di IVA.**

3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese senza l'utilizzo del conto corrente dedicato.

Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

- a) imposte, oneri e tasse;
- b) interessi passivi;
- c) spese legali;
- d) spese per pubblicità;
- e) spese non riconducibili alle spese ammissibili da bando;
- f) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- g) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- h) spese per stipula di polizze fidejussorie.

au



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. – Criteri di sostegno

4.1 Attribuzione dei punteggi di priorità

| CRITERI DI SELEZIONE E PESI | PESO % |
|--|--------|
| A. Realizzazione del progetto nell'ambito di un accordo di filiera legno-energia | 30% |
| B. Estensione della superficie forestale detenuta ricompresa in un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente | 50% |
| C. Interventi realizzati nelle aree a maggiore indice di ruralità (aree D e C3) | 20% |
| TOTALE | 100% |

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

| A. Realizzazione del progetto nell'ambito di un accordo di filiera legno-energia | Punti |
|--|-------|
| - Realizzazione del progetto nell'ambito di un accordo di filiera legno-energia. | 1 |
| - Altri progetti. | 0 |

Per "progetto nell'ambito di un accordo di filiera legno-energia" si intende esclusivamente un progetto presentato a valere sulla sottomisura 16.6 del PSR Marche 2014/20.

| B. Estensione della superficie forestale detenuta ricompresa in un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente | Punti |
|--|-------|
| - Estensione superiore a 300 ettari. | 1 |
| - Estensione compresa tra 150 e 300 ettari. | 0,5 |
| - Estensione inferiore a 150 ettari. | 0 |

ce



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

| C. Interventi realizzati nelle aree a maggiore indice di ruralità (aree D e C3) | Punti |
|---|-------|
| - Interventi realizzati nelle aree a maggior indice di ruralità (aree D e C3). | 1 |
| - Altri interventi | 0 |

5. Importi ed aliquote di sostegno

L'intensità dell'aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili nel rispetto dei massimali di spesa previsti: minimo € 25.000,00 e massimo € 500.000,00.

5.1 Regimi di aiuto

L'aiuto è concesso nell'ambito del regime di aiuto SA 47303 dal titolo "Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 – MISURA 8, SOTTOMISURA 8.6, OPERAZIONE A), Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", istituito ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014.

6. Dotazione finanziaria del bando

La dotazione finanziaria assegnata per il bando della presente Sottomisura 8.6, operazione A), Azione 1, è pari ad € 3.435.000,00, di cui € 343.500,00 per il fondo cautelativo di riserva (10%).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

**CONDIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO
E DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SOGGETTE
ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO**

**Tali condizioni si applicano a tutti gli aiuti in esenzione e notificati relativi
alle misure/sottomisure del PSR 2014/2020**

Come definito dall'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai fini dell'attuazione delle misure del PSR sono considerati **aiuti di stato** gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Ai sensi dell'articolo 107 TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e a incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell'Unione.

Tuttavia, la norma medesima contempla alcune deroghe, in base alle quali, in sostanza, una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (art. 107, paragrafi 2 e 3, TFUE).

Gli aiuti di Stato possono essere suddivisi in tre categorie:

- gli aiuti soggetti a notifica preventiva
- gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva
- gli aiuti cd. *de minimis*.

Nel capitolo 12 del PSR sono indicate le misure per le quali è previsto un finanziamento nazionale integrativo, mentre nel capitolo 13 si individuano le Misure/sottomisure, azioni ed interventi del PSR che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato, e le norme di riferimento dell'Unione.

In particolare, al PSR si applicano le seguenti norme:

1) Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014;

lu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2) Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 198 del 27/06/2014;
 - 3) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014;
 - 4) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;
 - 5) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013;
- Ai regimi autorizzati/esentati dalla Commissione si applicano integralmente le disposizioni previste dalle parti comuni e specifiche di tali norme .

Condizioni generali valide per tutti i regimi di aiuto di stato

Trasparenza degli aiuti ed intensità degli aiuti

I bandi di finanziamento e l'atto di concessione dell'aiuto devono riportare i riferimenti normativi alle regole sugli aiuti di stato dell'Unione applicabili, il titolo di dette norme e il riferimento agli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per le Misure/sottomisure, azioni ed interventi del PSR che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato, il richiedente/beneficiario dell'aiuto è informato, se questo rientra tra i cosiddetti aiuti *de minimis*, o, in alternativa, è informato sul codice del regime di aiuto di stato in base al quale gli è concesso l'aiuto.

Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto.

Nel caso di aiuti concessi in forma di sovvenzione, l'ESL corrisponde all'importo dell'aiuto concesso.

Qualora si concedano aiuti nella forma di prestiti agevolati, l'ESL è calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione; mentre, nel caso degli aiuti concessi sotto forma di garanzie, l'ESL è calcolato in base ad un metodo approvato dalla Commissione. Per questi tipi di aiuto, i bandi definiscono le specifiche norme e riferimenti necessari a stabilire qual è il tasso di riferimento ed il metodo di calcolo dell'ESL.

Gli aiuti erogati in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti e stabilito in base alle disposizioni della Commissione europea pubblicate al seguente link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

- a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
- b) gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

Effetto di incentivazione

Sono concessi aiuti di stato che hanno esclusivamente un effetto di incentivante.

In linea generale, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, secondo quanto disposto dall'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, "le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023".¹

In base all'art. 65 Reg. (UE) n. 1303/2013, comma 6, non sono selezionati per il sostegno del FEASR le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

In caso di modifica del Programma la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1305/2013).

In linea generale sono quindi considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate, e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;

¹ Il regolamento in italiano prescrive 31 dicembre 2022, si tratta in realtà di un refuso, essendo la data ultima quella del 31 dicembre 2023, come da versione inglese e come per gli altri fondi.

lu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1, nonché le spese di "preparazione delle attività di cooperazione del GAL" (art. 35, par. 1, lett. c) del Reg. 1303/2013) e del "supporto tecnico preparatorio" (art. 44, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 19.4;
- le spese sostenute nell'ambito della misura 20;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione ad un sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno;
- inoltre, in base al paragrafo 1 dell'art. 60 comma 1 dello stesso regolamento, "*In deroga all'art. 65, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale*";

Non si considera aiuto al funzionamento il sostegno concesso nell'ambito della misura 9 alle associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute dal 1 gennaio 2014 per le attività rientranti nel piano aziendale che verrà presentato con la domanda di sostegno e comunque per le attività e le spese rispettivamente realizzate e sostenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

A tale riguardo, si applicano le procedure stabilite dalle presenti linee guida.

Cumulo degli aiuti di stato

Agli aiuti di stato validi ai fini dell'attuazione del PSR, si applicano le regole di cumulo previste dai regolamenti unionali pertinenti ed in particolare quelli previsti da:

- paragrafo 3.5, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento UE n. 702/2014, cosiddetto regolamento per l'esenzione dalla notifica degli aiuti a favore dei settori agricolo, forestale e delle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento UE n. 651/2014, cosiddetto regolamento di esenzione generale dalla notifica;
- articolo 5 del regolamento UE n. 1407/2013, o regolamento *de minimis* generale

Le varie disposizioni normative a cui si fa riferimento hanno quale criterio generale che gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato o aiuti *de minimis*, in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevati fissati in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

CU



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Inoltre, nel caso degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica² a norma del regolamento UE n. 1407/2013, tali aiuti possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale stabilito all'articolo 3 par. 2 del regolamento UE n. 1407/2013 (pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

Condizioni generali valide per i regimi di aiuto di stato notificati o comunicati in esenzione dalla notifica

Clausola Deggendorf

Non è ammessa la concessione di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. In altri termini, non è ammessa la concessione di aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.

Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione, articolo 1 comma 6 Reg UE 702/14.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n.702/2014 (qui di seguito riportato) e nella Parte I, capitolo 2.4, comma 15, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

L'impresa in difficoltà è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

² Si veda definizione di "Impresa unica" riportata al paragrafo "Regole particolari per la concessione di aiuti in conformità al regolamento UE n. 1407/2013 (*de minimis* generale)".

ur



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Pubblicazione ed informazione

L'Autorità di Gestione del PSR pubblica, in un proprio sito web dedicato, <http://agricoltura.regione.marche.it/>, le informazioni minime previste dalla normativa dell'Unione (con particolare riferimento all'articolo 9 del regolamento UE n. 702/2014, all'articolo 9 del regolamento UE n. 651/2014, ed al paragrafo 3.7, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali).

Regole particolari di applicazione dei regimi di aiuto comunicati in esenzione dalla notifica

Dimensione aziendale

Ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verificare lo status di microimpresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'allegato I del regolamento UE n. 702/2014.

Soglie di notifica

Agli aiuti di stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'articolo 4 del regolamento (UE) n.702/2014. Non sono concessi aiuti che superano tali soglie.

at



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In relazione alle misure per le quali si prevede l'esenzione generale, Reg (UE) 651/14, si riportano di seguito i riferimenti degli articoli da applicare:

| | |
|--------------|--------------|
| Misura 6.4 | art. 41 |
| Misura 7.2 | art. 41 |
| Misura 7.3.a | art. 52 |
| Misura 7.4 | art. 55 e 56 |
| Misura 7.5 | art. 55 e 56 |
| Misura 7.6.a | art. 55 e 56 |

Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

In relazione alle misure per le quali si prevede l'esenzione settore agricolo Reg (UE) n.702/2014 si fa riferimento, in via non esaustiva, alle seguenti soglie di aiuto individuale calcolato come equivalente sovvenzione lorda (ESL):

| Tipo di Intervento PSR 2014-2020 | Riferimento al Reg. (UE) n. 702/2014 | Soglia di notifica |
|--|--------------------------------------|---|
| aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria (Tipo di intervento 4.1) | articolo 14 | 500.000 EUR per impresa e progetto di investimento |
| aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli (Tipo di intervento 4.2 con prodotti allegato I in uscita) | articolo 17 | 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento |
| aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio cultu- | articolo 29 | 500.000 EUR per impresa e per progetto di investimento |

CU



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

| | | |
|---|-------------|--|
| rale e naturale presente nell'azienda agricola (Tipo di intervento 7.6.a) | | |
| aiuti alla forestazione e all'imboschimento (Tipo di intervento 8.1) | articolo 32 | 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione |
| aiuti a favore dei sistemi agroforestali (Tipo di intervento 8.2) | articolo 33 | 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale |
| aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (Tipo di intervento 8.5) | articolo 35 | 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento |
| aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (Tipo di intervento 4.3.a) | Articolo 40 | 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento |
| aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (Tipo di intervento 8.6) | Articolo 41 | 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento |
| aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (Tipo di intervento 4.2) | Articolo 44 | 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

| | | |
|---|--|--|
| con prodotti non allegato I in uscita) | | |
|---|--|--|

Relazioni (art.12 Reg UE 702/14)

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:

- a) epizootie o organismi nocivi ai vegetali di cui all'articolo 26;
- b) informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 25 o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all'articolo 30.

Controllo (art. 13 Reg UE 702/14)

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Utilizzo del Registro nazionale degli aiuti di stato

Gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 sono iscritti nel Registro informatico degli aiuti di stato predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) disponibile nelle pagine internet del Sistema informativo agricolo nazionale. Il registro comprende anche il catalogo dei regimi di aiuto nel quale vengono inserite tutte le informazioni richieste dalla normativa europea appunto relative ai singoli regimi previsti dal PSR.

Al fine di compiere i controlli sul rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regolamento *de minimis* generale, nelle more della piena operatività del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA) predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e previsto dall'articolo 52 della Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e nelle more dell'approvazione dei criteri di interoperabilità di detto strumento con il Registro predisposto dal MIPAAF, vengono utilizzati i modelli "tipo" di dichiarazio-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ne sostitutiva elaborati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome in data 12 giugno 2014.

Ai sensi della L. n. 234 del 24 dicembre 2012, art. 52, comma 7, i provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti indicano inserimento delle informazioni nel registro predisposto dal Mipaaf e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

Le presenti indicazioni operative per la raccolta, la gestione ed il controllo dei dati e delle informazioni relative agli aiuti di stato rimangono comunque soggette e subordinate al DM n. 115/2017 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha disciplinato il RNA e le regole di interoperabilità tra strumenti.

IVA Imposta sul valore aggiunto

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 7 par. 2 del Reg. UE 702/14, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 107 del Trattato.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Per la Sottomisura 8.6 del PSR Marche 2014 – 2020 l'IVA è considerata recuperabile da parte dei beneficiari e quindi non è spesa ammissibile al sostegno dello sviluppo rurale.

All'